

nella pratica dei monopoli di Stato. Si contrappone alla novità terribile dei *trusts* e dei *cartells* contro cui si preparano leggi e a favore di cui si espongono nuove dottrine economiche: è un mondo nuovo pieno di contrasti... ma non posso esaminarne le tendenze e le opere, più o meno buone, in occasione di questo capitolo. La Camera sarà stanca di tanti svariati argomenti.

PRESIDENTE. Così è approvato il capitolo 92.

Capitolo 93. Personale addetto al servizio degli Istituti di credito e di previdenza - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 3,375.

Capitolo 94. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà e per la revisione e pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti, lire 58,140.

Capitolo 95. Spese per la vigilanza degli Istituti di credito fondiario ed agrario, delle Società di assicurazione sulla vita, delle associazioni ed imprese tontinarie e di ripartizione e di altri Istituti di credito e di previdenza e dei Consorzi per la esecuzione di opere di bonificazione, lire 6,500.

Capitolo 96. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza, lire 6,000

Capitolo 97. Retribuzioni e compensi per studi e traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza, lire 2,300.

Capitolo 98. Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie, lire 15,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

DANEO EDOARDO. Debbo rivolgere all'onorevole ministro una semplice raccomandazione.

L'onorevole ministro sa quante difficoltà si incontrino nella pratica per esercitare una buona vigilanza intesa a fare osservare senza eccessive seccature e fiscalismi, ma efficacemente, la legge relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli; egli sa pure che questa vigilanza è ora affidata agli agenti della forza pubblica e che questo servizio incontra gravi difficoltà e giustificabili lagnanze e porta gravi inconvenienti; che d'altra parte il creare un corpo di ispettori a questo scopo porterebbe ad altre difficoltà non meno gravi di ordine tecnico e di ordine finanziario. Ora da qualche tempo a questa parte si nota tra gli industriali e fra i

competenti, che si occupano specialmente del lavoro delle donne e dei fanciulli, un movimento analogo a quello da cui nacquero le provvide associazioni e i sindacati fra gli utenti delle macchine e delle caldaie a vapore che diedero e danno ottimi risultati. Ora io desidererei che da parte del Ministero, con suggerimenti, con studi, con tutti quei migliori modi di incoraggiamento che non sieno solamente le medaglie ed i premi di incoraggiamento destinati a promuovere le istituzioni di previdenza di cui si parla in questo capitolo, questo movimento venisse incoraggiato; tanto più che un'associazione di questo genere darebbe la maggiore garanzia per l'efficacia della vigilanza e per il suo esercizio senza inutili e irritanti seccature.

Io non ho d'uopo di dare più ampio svolgimento a questa mia raccomandazione, ma confido che l'onorevole ministro la vorrà accogliere con quell'amore e con quella attenzione per l'argomento di cui ha dato prova fin da quando si discusse la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dovendo organizzare il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro votate dalla Camera, non dubiti l'onorevole Daneo Edoardo che terrò conto in modo speciale della sua raccomandazione e del suo consiglio.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 98.

Capitolo 99. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (regolamento del Codice di commercio, articolo 52) (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Capitolo 100. Spese di vigilanza e diverse per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, numero 80, sugli infortuni del lavoro, lire 47,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rispoli.

RISPOLI. A proposito di questo capitolo, dopo aver fatto una raccomandazione per ciò che riguarda l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro, credo che trovi qui posto un'altra raccomandazione all'onorevole ministro, quella di voler disporre perchè i funzionari dello Stato a ciò destinati, le Compagnie di assicurazione, e specialmente la Cassa Nazionale, non siano avari, come ora sono, di dare le notizie che sono necessarie agli operai infortunati. E spiego le mie parole.

Avviene spesso che, per tutelare degli industriali, ammessa anche la negligenza loro, gli operai nel caso di infortunio, e quel che è peggio, in caso di morte degli operai, gli eredi loro abbiano bisogno di sapere, per esempio,